

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 maggio 2016, presso il Centro Congressi "Cavour" sito a Roma, in Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati:

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi, n. 4 e punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo e Giuseppe Fornelli, assistiti da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil rappresentate da Alessio di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A/R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS. e, congiuntamente, "Le Parti").

PREMESSO CHE

- La Società commercializza grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti dell'elettronica di consumo (telefonia, informatica ed altro) e articoli affini e connessi, attraverso una rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- I punti vendita sopra indicati hanno una organizzazione autonoma in quanto svolgono un'attività idonea a realizzare un completo ciclo commerciale, unitamente ai lavoratori in forza in via continuativa;
- il CCNL applicato è quello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- L'orario di lavoro contrattuale adottato in Azienda è diversificato a seconda dei lavoratori interessati ed è articolato secondo le seguenti modalità: 40 ore settimanali, 39 ore settimanali e 38 ore settimanali in funzione dei criteri di assorbimento dei Permessi Retribuiti previsti dal CCNL in relazione alle rispettive date di assunzione;
- La Società, in data 5 maggio 2015, avviava una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, L. 223/91, per n. 906 (novecentosei) lavoratori sparsi sull'intero territorio nazionale;
- In data 26 maggio 2015, tra la Società e le OO.SS. come sopra rappresentate veniva stipulato un primo contratto di solidarietà difensivo della durata di 12 mesi - dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 - e, contestualmente, un accordo di mobilità non oppositiva, oltre che un accordo con il quale sono stati definiti incentivi a fronte di trasferimento volontario;
- Le adesioni al piano di mobilità non oppositiva, registrate nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto che precede, hanno consentito di ridurre

significativamente il perimetro di applicazione del contratto di solidarietà, portando il numero di punti di vendita interessati da n. 96 (compresi i n. 7 punti di vendita in chiusura) a n. 35 (compresi i n. 5 punti di vendita non ancora chiusi). Tale situazione veniva recepita nel nuovo contratto di solidarietà sottoscritto il 24 giugno 2015;

- Dal mese di settembre 2015 i negozi interessati dall'applicazione della solidarietà è pari a n. 28;
- In concomitanza con l'avvio della solidarietà, la Società ha intensificato il programma di ristrutturazioni e di rinnovamento – totale o parziale – dei propri punti vendita al fine di rilanciare il proprio business;
- Al piano di ristrutturazioni e rinnovamento di cui sopra si è affiancata la ripresa del piano di espansione e di investimenti. L'entità del piano, in termini economici e di innovazione, non ha precedenti nella storia dell'Azienda e rappresenta un momento unico ed irripetibile da cogliere per affrontare e risolvere la situazione di esubero;
- Le attività in programma - di cui ai punti che precedono – si compiranno entro il prossimo mese di Dicembre 2016;
- A seguito della persistenza dello stato di crisi generalizzato del mercato e del settore di riferimento in cui l'Azienda opera, nonché di quanto riportato ai punti che precedono, l'Azienda ha comunicato, nel rispetto delle finalità espresse dall'art. 4, comma 4, D.M. 94033/2016, al fine di facilitare la circolazione della forza lavoro e di ridurre i costi sociali del contratto di solidarietà, favorendo la definitiva riduzione dell'esubero ad oggi ancora esistente sui punto vendita interessato dalla solidarietà, la volontà di avviare una nuova procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, L. 223/91, dichiarando fin da subito la disponibilità di concludere la procedura con la sola non opposizione al licenziamento;
- Gli esuberanti espressi nella comunicazione di cui al precedente punto sono pari a n. 280,35 F.T.E.;


Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente accordo, dopo ampio dibattito e approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue:

- Le Parti preso atto del persistere di esuberanti nei punti di vendita interessati dalla solidarietà ritengono utile identificare un insieme congiunto di strumenti atti ad affrontare e risolvere tale situazione di criticità, senza trascurare la limitatezza temporale degli interventi illustrati nelle premesse al presente verbale di accordo;
- Le Parti, nel ribadire quanto condiviso nel Protocollo di Relazioni Sindacali del 26 maggio 2015, sono concordi nel ritenere che gli strumenti principali, cui fare ricorso in maniera congiunta, per risolvere il problema sono: mobilità volontaria non oppositiva, trasformazioni orarie volontarie e definitive da full time a part time e trasferimenti volontari "incentivati";

- Le Parti, allo scopo di formalizzare le modalità di disciplina e adesione alla mobilità volontaria, hanno già ipotizzato di riconoscere l'importo lordo di n. 14 mensilità o di n. 9 mensilità – riferite alla retribuzione percepita a maggio 2016 - a seconda che vi si aderisca entro il 14 luglio 2016 o successivamente e, comunque, non oltre il 30 settembre 2016;
- Ai lavoratori che accetteranno volontariamente entro il 30 settembre 2016 il trasferimento verrà riconosciuta alla sua effettiva realizzazione, in aggiunta al trattamento di cui al CCNL, un incentivo nella misura massima di 5.000,00 euro lordi in caso di trasferimento a parità di orario lavorativo settimanale da un punto vendita con solidarietà ad altro punto vendita tra quelli non interessati dalla solidarietà e indicati dall'Azienda con apposita comunicazione come idonei ad accogliere personale; Tale incentivazione verrà ridotta di euro 200,00 per ogni ora di aumento definitivo dell'orario lavorativo settimanale rispetto alla situazione contrattuale originaria;
- Viene altresì previsto fino al 30 settembre 2016 un incentivo per la riduzione definitiva da full time a part time secondo il seguente schema:
 - a. 1.200,00 euro lordi da full time a part time 28 ore
 - b. 3.000,00 euro lordi da full time a part time 24 ore
 - c. 5.000,00 euro lordi da full time a part time 20ore
 - d. 6.000,00 euro lordi da full time a part time 18 ore
- Le Parti hanno individuato nel 6 giugno 2016 la data del prossimo incontro per finalizzare e dettagliare maggiormente quanto indicato ai precedenti punti;
- In ultimo, le Parti concordano di incontrarsi il prossimo 27 giugno 2016 per definire le modalità di applicazione del contratto di solidarietà da prorogarsi fino al massimo al 30 aprile 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico




Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

